



Roma, 8 novembre 2019

Direzione Accise
Ufficio accise sui prodotti energetici e
alcolici

OGGETTO: D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale. Chiarimenti in merito ai quesiti posti.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti in oggetto si osserva quanto segue.

L'art. 13 bis del decreto legge 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.6.2019, n. 58, ha ripristinato l'originario campo di applicazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017, reintroducendo l'obbligo della denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di prodotti alcolici negli esercizi pubblici, in quelli di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini.

In particolare gli operatori che, dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza dell'obbligo della licenza fiscale, essendosi ormai concluso il procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP), sono tenuti a presentare la denuncia di avvenuta attivazione direttamente all'Ufficio delle dogane competente per territorio corredando la stessa di n. 2 marche da bollo (una per la denuncia ed una per la licenza).

Invece, per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare al SUAP all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici, secondo quanto disposto dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016, vale quale denuncia ex D.Lgs. n. 504/95 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da trasmettere all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. Esauendosi la semplificazione amministrativa nella fase d'iniziativa, il procedimento tributario deve proseguire presso l'Ufficio delle dogane per l'espletamento delle necessarie fasi fino all'adozione del provvedimento autorizzativo ovvero la licenza d'esercizio.

Pertanto, gli esercenti che si rivolgeranno direttamente a questa Agenzia presenteranno all'atto della denuncia n. 2 marche da bollo; diversamente chi si avvarrà della comunicazione presso l'autorità comunale dovrà provvedere a consegnare n. 1 marca da bollo per il rilascio della licenza.

In entrambi i casi sarà necessario attendere il rilascio della medesima per dare inizio all'attività di vendita o somministrazione di alcolici.

per Il Dirigente dell'Ufficio ad interim
Il Funzionario delegato*
f.to Gualtiero Cultrera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

* ai sensi dell'art. 1 – comma 93, lett. a) e c) della legge 27.12.2017 n. 205 e per effetto della determinazione dirigenziale prot. N 76186/RU del 10.07.2019.